

Informazioni da rendere al Contraente

Informativa sul Distributore

In conformità all'Allegato 3 al regolamento Ivass n. 40/2018

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

Impresa che opera in qualità di Distributore

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- a. denominazione: Allianz Direct SpA
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS: n. 1.00007
- c. sede legale: Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia
- d. recapito telefonico: tel. 02/28351
- indirizzo di posta elettronica certificata: genialloyd@pec.genialloyd.it
- e. indicazione del sito internet: www.genialloyd.it

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa proponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo Non-IBIP

In conformità all'Allegato 4 al regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti dell'Impresa direttamente coinvolti nell'attività distributiva potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività che risulta quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. In ogni caso, tale compenso, qualora percepito, sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo dovuto dall'Assicurato.

Elenco delle regole di comportamento del distributore

In conformità all'Allegato 4-ter al regolamento Ivass n. 40/2018

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di **offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione*

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'Impresa:

- a. è obbligata a consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. è obbligata a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

GenialPiù

Un marchio **Allianz**  **Direct**

Servizio Sinistri: **02/3045.9009**
Assistenza: **02 2660.9396**

Set Informativo

Contratto di assicurazione per la Casa
Prodotto CasaGenialPiù

Edizione 03/2021 ristampa

- Documento Informativo Precontrattuale
- Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Allianz 

Allianz Direct S.p.A.

Assicurazione contro i Danni ai Beni e a Terzi

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz Direct S.p.A.

Prodotto: Contratto di assicurazione "CasaGeniaPiù"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del Set Informativo e nella scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio, Catastrofi Naturali, Furto, Tutela Legale, Assistenza per il Bene assicurato identificato nella Scheda di Polizza, e Responsabilità Civile per l'Assicurato identificato nella scheda di Polizza.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITA' CIVILE

- ✓ Responsabilità Civile della famiglia
- ✓ RC Cane
- ✓ Responsabilità Civile del proprietario
- ✓ Responsabilità dell'inquilino
- ✓ Infortuni collaboratori domestici
- ✓ Responsabilità civile uso di internet e social network da parte di figli minori
- ✓ Responsabilità civile Bed & Breakfast

CASA

- ✓ Danni ai locali
- ✓ Danni al contenuto
- ✓ Ricerca e riparazione danni d'acqua
- ✓ Furto del contenuto e danni da effrazione
- ✓ Furto preziosi
- ✓ Rapina e scippo
- ✓ Catastrofi naturali
- ✓ Assistenza

TUTELA LEGALE

- ✓ Tutela legale Casa
- ✓ Tutela legale Famiglia

Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo.



Che cosa non è assicurato?

Per la Sezione RESPONSABILITA' CIVILE

Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile

- ✗ il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Per la Sezione CASA

- ✗ i locali che non sono destinati ad uso abitativo
- ✗ i locali che non sono in buone condizioni di manutenzione
- ✗ i locali che non fanno parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali
- ✗ il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello.

Per la Sezione TUTELA LEGALE

- ✗ Per la famiglia, l'assicurazione non vale per soggetti diversi dall'Assicurato identificato in polizza e dai componenti della sua famiglia.
- ✗ Per la casa, l'assicurazione non vale per immobili diversi da quello assicurato identificato in polizza.

Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio completo si rimanda alla scheda di Polizza e alle Condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione della responsabilità civile della famiglia è valida per i danni causati a terzi in tutto il mondo ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico; per tutte le altre garanzie del contratto, la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana. Eventuali estensioni di copertura per le singole garanzie sono descritte nella scheda di Polizza o nelle relative Condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo.

Per il dettaglio completo si rinvia alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- In corso di contratto, il Contraente deve comunicare ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale e comprensivo delle imposte previste per Legge; non sono consentiti frazionamenti del premio. E' possibile pagare il premio mediante bonifico bancario, Lottomatica o carta di credito mediante transazione protetta online.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con la Compagnia.

Assicurazione contro i Danni ai Beni e a Terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz Direct S.p.A. – Gruppo Assicurativo Allianz
Prodotto: CasaGenialPiù

Data ultimo aggiornamento – Edizione: 03/2021 ristampa

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Direct SpA è titolare del marchio GenialPiù. La richiesta di tutela del marchio GenialPiù è stata depositata presso European Community con domanda n. 13702014 del 03/02/2015.

Allianz Direct SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 02/3045.9009, www.allianzdirect.it, email allianzdirect@pec.allianzdirect.it. Allianz Direct SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 419 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 321 milioni di euro;
- Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzdirect.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 276 milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 124 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 458 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 452 milioni di euro.
- Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 166 %.

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto la Compagnia, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Le seguenti garanzie possono essere offerte in gerarchia oppure in combinazione tra loro; in ogni caso, se richiamate nella scheda di polizza, operano nel limite del Massimale indicato nella scheda di polizza stessa. Eventuali limitazioni di garanzia, se previste, sono riportate nel box "Ci sono limiti di copertura?".

SEZIONE FAMIGLIA

RC FAMIGLIA

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale.

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e al partner di unioni civili purchè convivente con l'Assicurato. La garanzia è inoltre estesa ai parenti e affini dell'Assicurato riportato in polizza, a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato stesso.

La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali;
- 2) La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 3) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; la pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
- 4) La proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
- 5) La proprietà e l'uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
- 6) Il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi, purché l'evento non sia collegato ad attività di B&B e/o affitta camere;
- 7) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, incluso il genitore non affidatario in caso di separazione legale o di divorzio, per fatto di figli minori dell'Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
- 8) La responsabilità derivante all'Assicurato da fatto dei figli minori di altre persone e/o dei minori a loro affidati con atto giudiziale da lui occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia, con esclusione dei danni cagionati da tali minori a coloro che li sorvegliano;
- 9) La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
- 10) L'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore nel caso di sinistro causato da un minore di cui l'assicurato deve rispondere per legge;
- 11) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito;
- 12) La detenzione di armi e le relative munizioni e l'uso delle stesse limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 13) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi in tutto il mondo, ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico;
- 14) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti;
- 15) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.

RC CANE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all'uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti. L'assicurazione è estesa anche per i danni involontariamente cagionati a terzi dal cane di proprietà del coniuge o del partner convivente, nonché dei loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato. L'assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell'Assicurato, si occupi dell'animale.

INFORTUNI COLLABORATORI DOMESTICI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per:

- 1) gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;
- 2) i danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
- 3) i danni alle persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente, anche ripetutamente, servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).

RC USO INTERNET E SOCIAL NETWORK DA PARTE DI FIGLI MINORI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni subiti da terzi relativamente a fatto di figli minori e/o a fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per la responsabilità derivante dalla violazione della normativa sulla Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni per i danni di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione determinati da comportamenti afferenti la pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti a loro equiparati.

RC BED & BREAKFAST

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni subiti da terzi in qualità di "ospite del servizio alloggio e/o prima colazione".

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
 - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
 - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

SEZIONE CASA

RC PROPRIETARIO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi ascensori, montacarichi, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, cancelli automatici e non, recinzioni, cortili, giardini, viali, strade e relative pertinenze della proprietà assicurata. Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende anche la quota di cui l'Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 2) caduta di alberi di alto fusto;
- 3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
- 5) i danni cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà.

RC INQUILINO

La Compagnia s'impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti, cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ed alle cose di proprietà di terzi, in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio.

ASSISTENZA

Tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, la Compagnia s'impegna a fornire all'Assicurato, in caso d'interventi urgenti, le prestazioni di seguito indicate:

1) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro – Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione.

2) **Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato** – Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua abitazione a causa di gravi danni subiti dall'abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto 1) o a termini di Polizza, la Centrale Operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo tenendo a carico le spese di viaggio

3) **Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura** – Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di sorveglianza.

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

La Centrale Operativa, in alternativa a quanto sopra, provvede all'invio entro 3 ore dalla chiamata di un fabbro e/o di un falegname.

4) **Invio di una collaboratrice domestica** – Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto 1), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un massimo di 4 ore lavorative.

5) **Prenotazione alberghiera** – Qualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato fosse costretto a lasciare la sua abitazione, la Centrale Operativa effettua la prenotazione alberghiera.

6) **Trasloco** – Quando, a seguito di Incendio o allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, risulti accertata l'inagibilità dei locali stessi e si renda quindi necessario liberarli da mobilio e suppellettili per i lavori di ripristino, la Centrale Operativa provvede a reperire una società di traslochi e ne tiene a carico i relativi costi.

DANNI AI LOCALI -conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali

La Compagnia si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

La Compagnia indennizza inoltre:

- 1) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro;
- 2) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall'Autorità;
- 3) l'indennizzo per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Danni ai locali";

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e limitatamente a quelli resesi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, la Compagnia indennizza inoltre:

- 4) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da Leggi e/o regolamenti;
- 5) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da Leggi e/o regolamenti;
- 6) gli onorari di progettisti e consulenti in base alle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;

Sono assicurati i seguenti beni:

Il fabbricato o parte di esso, con l'esclusione dell'area, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:

- 1) I locali di proprietà dell'Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrate, gli infissi, serramenti e

- relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l'illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi;
- 2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
 - 3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
 - 4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
 - 5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti;
 - 6) Pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, fino all'importo massimo indicato in polizza, solo per l'evento atmosferico;
 - 7) Tende parasole esterne ai locali di abitazione fissate al fabbricato;
 - 8) Opere di abbellimento fisse, anche d'arte.

Se l'assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.

Gli eventi assicurati:

- 1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora;
- 2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- 3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura;
- 4) Caduta di antenne radioteletrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
- 5) Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
- 6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- 7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- 8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
- 10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
- 11) Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
- 12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 13) Incendio da eventi socio-politici: incendio conseguente ad atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi;
- 14) i guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi, se non richiamata in polizza la garanzia "Furto".

FENOMENO ELETTRICO PER DANNI AI LOCALI

La Compagnia, indennizza i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne.

RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA E GAS

La Compagnia s'impegna ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell'abitazione. Tale garanzia è prestata anche in caso di dispersione di gas dagli impianti domestici di pertinenza e/o al servizio dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e sempreché tale dispersione sia accertata da personale specializzato.

DANNI AL CONTENUTO - conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali

La Compagnia si obbliga, per gli eventi assicurati ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

La Compagnia indennizza inoltre:

- 1) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti
- 2) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 3) il deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale a seguito di accidentale guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobili e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere

cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero;

6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;

7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro),

8) Denaro contenuto nell'abitazione principale

Gli eventi assicurati sono gli stessi eventi descritti all'interno della garanzia "Danni ai Locali".

FENOMENO ELETTRICO PER DANNI AL CONTENUTO

La Compagnia indennizza i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell'abitazione e/o del fabbricato.

FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE

La Compagnia indennizza:

1) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;

2) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi

3) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell'abitazione assicurata dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;

2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;

3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere

5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero;

6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;

FURTO PREZIOSI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati.

I beni assicurati. I beni preziosi contenuti nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro);

2) Denaro contenuto nell'abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in tutto il mondo (compresa l'abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato.

RAPINA E SCIPPO

Oggetto della garanzia. La Compagnia assicura il furto con destrezza e/o a seguito di malore, lo scippo, e la rapina avvenuti in tutto il mondo e comunque all'esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d'identità, patenti e valori, compreso il denaro.

La garanzia è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

CATASTROFI NATURALI

Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 4) delle esclusioni valide per tutte le garanzie, la Compagnia assicura-sempreché siano indicate le relative Somme assicurate in polizza, le partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto) di seguito descritte.

Fabbricato (partita sempre assicurata)

È assicurato il fabbricato o parte di esso, la cui ubicazione è indicata in polizza, relativamente a:

- i locali di abitazione;

- le relative pertinenze;

e precisamente: la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrate, impianti e installazioni al servizio e ad uso del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo: impianti geotermici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di allarme, centrale termica, ascensori, montacarichi, montascale, Infissi, Serramenti, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radioteletrasmittenti, insegne, rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco.

Sono compresi, se non hanno valore artistico, anche gli affreschi e le statue.

Non sono assicurate le cose rientranti nella partita Contenuto nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere. Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Nella determinazione della Somma assicurata, devono essere considerati, limitatamente a quelli necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate:

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;

- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;

- gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Contenuto (partita facoltativa)

E' assicurato il contenuto posto nei locali di abitazione siti nell'ubicazione indicata in polizza, e precisamente: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima.

Sono compresi:

- gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi;
- preziosi e precisamente:
 - gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi,
 - carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere.

Relativamente alle pertinenze dei locali di abitazione si assicura esclusivamente:

- mobilio, arredamento, vestiario;
- provviste, attrezzature per attività del tempo libero, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere.

La copertura assicurativa è estesa, se non diversamente stabilito, alle cose – fisse e/o mobili - descritte nel presente articolo poste all'aperto, a condizione che siano nell'area di proprietà del fabbricato indicato in polizza. Qualora la copertura assicurativa sia riferita ad un'Abitazione locata, in uso o in comodato, si assicurano esclusivamente le cose descritte nel presente articolo appartenenti all'Assicurato in quanto proprietario dell'abitazione.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in polizza.

A - TERREMOTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da Terremoto.

L'assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (MI) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

B - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da:

- fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

SEZIONE TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA

La Compagnia s'impegna a esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato in polizza.

La copertura assicurativa è prestata nelle formule Tutela legale Famiglia e Tutela legale Casa, a condizione che ciascuna garanzia sia richiamata in polizza.

La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- 1) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- 3) le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- 4) le spese di giustizia nel processo penale;
- 5) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite indicato nel box "Ci sono limiti di copertura?".

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

GARANZIE PRESTATE:

Tutela legale Famiglia: l'assicurazione è prestata nell'ambito della vita privata e vale per l'Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
 - b. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
 - c. le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a quanto riportato nel box "Ci sono limiti di copertura?";
 - d. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
 - e. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;
- tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.

Tutela legale Casa: l'assicurazione è prestata nell'ambito della proprietà dell'immobile assicurato e vale per l'Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all'immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;
- b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- c. le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze;
- d. le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Per la sezione Famiglia non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, fermi i limiti di copertura riportati nel successivo box.</p> <p>Per la sezione Casa, l'assicurazione è prestata a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i locali oggetto dell'assicurazione siano destinati ad uso abitativo; 2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione; 3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali; 4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello. <p>Nelle pareti esterne, sono tollerati anche i pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio, a condizione che tali pannelli abbiano una resistenza al fuoco pari almeno alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora.) Sono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.</p> <p>Per le garanzie Catastrofi Naturali, l'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano costruiti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; • pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; • Solai in materiali anche combustibili; • strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili; • manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; • materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali incombustibili e/o in legno lamellare. <p>Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.</p> <p>E' possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.</p> <p>Per le garanzie Furto/Rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari solidità comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro.</p> <p>Per la sezione Tutela legale non vi sono informazioni ulteriori sui Soggetti esclusi, rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione di Assistenza e Tutela Legale non prevedono alcuna franchigia.

Per la garanzia RC Famiglia, le seguenti coperture sono prestate fino al rispettivo limite riportato in polizza:

- copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura
- copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali

La garanzia RC uso internet e social network da parte di figli minori è prestata con l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza per sinistro e per anno assicurativo:

- a condizione che siano state rispettate le norme che disciplinano l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopra indicate;
- nella Repubblica Italiana, nello stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;

Per le garanzie RC Famiglia, RC Proprietario, RC Inquilino la seguente copertura è prestata fino al rispettivo limite riportato in polizza per sinistro e per anno assicurativo:

i danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per la garanzia Assistenza, sono presenti le seguenti limitazioni:

Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro:

restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione fino a un massimo di Euro 300 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'intervento dell'artigiano da lui reperito fino a un massimo di Euro 400 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato:

restano a carico della Centrale Operativa le spese di viaggio, fino a un massimo di Euro 200.

Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura:

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare il servizio di vigilanza, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino a un massimo di Euro 600 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

La Centrale Operativa, tiene a proprio carico il costo sia dell'uscita, sia di 6 ore di manodopera di un fabbro e/o di un falegname fino ad un massimo di Euro 550 per evento e per periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun Serramento o Infisso riparato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente il fabbro e/o il falegname, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sia per l'uscita, sia per 4 ore di manodopera, fino a un massimo di Euro 600 per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun serramento o infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

Invio di una collaboratrice domestica

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente la collaboratrice domestica, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, fino a un massimo di Euro 250 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

Trasloco

La Centrale Operativa tiene a proprio carico i costi sino ad un massimo di Euro 500 per evento e per periodo assicurativo.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.

Per la garanzia Danni ai locali, le seguenti coperture sono prestate fino al rispettivo limite riportato in polizza:

1) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili. E' previsto inoltre il limite di 80€ giornaliera a persona ed un importo massimo per l'intero nucleo familiare di 2.500€;

2) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall'Autorità;

3) l'indennizzo per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Danni ai locali". Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

I Pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, solo per l'evento atmosferico.

I guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi.

Per le seguenti coperture sono presenti le limitazioni di seguito riportate:

4) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da Leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 10.000€; se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 5.000€;

5) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da Leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto fino a 10.000€, se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 5.000€;

6) gli onorari di progettisti e consulenti in base alle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, con il limite di 5.000€.

Per la garanzia Danni al Contenuto, le seguenti coperture sono prestate fino al rispettivo limite riportato in polizza:

1) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili

2) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione

3) il deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale a seguito di accidentale guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso

Inoltre per i seguenti beni sono previsti i sottolimiti riportati in polizza:

- Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere
- Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere
- Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero
- Denaro contenuto nell'abitazione principale

Per la garanzia Furto del contenuto e Danni da effrazione le seguenti coperture sono prestate fino al rispettivo limite riportato in polizza:

- le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi;

Per i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell'abitazione assicurata dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, la Compagnia indennizza fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il furto/rapina del contenuto.

Inoltre per i seguenti beni sono previsti i sottolimiti riportati in polizza:

- Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere

Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, è assicurato con il limite del 10% del massimale della garanzia "Furto del Contenuto e Danni da Effrazione".

Per la partita contenuto della garanzia Catastrofi Naturali i seguenti beni sono coperti fino al limite per singolo oggetto riportato in polizza:

- gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, quadri, dipinti, arazzi, affreschi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi;
- gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi;

Per le carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere è applicato il Limite di indennizzo complessivo indicato in polizza

Per la garanzia Tutela legale sono presenti le seguenti limitazioni:

- 1) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - 2) le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
 - 3) le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
 - 4) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €.
- Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
- 5) le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a 1.500 €;
 - 6) l'azione relativa alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali è prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.

Per tutte le garanzie, sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo;
- 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

Inoltre:

Per la garanzia RC Famiglia, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, compresa l'attività di affittacamere e/o di Bed & Breakfast;
- 2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 3) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 4) da furto;
- 5) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- 6) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture "oggetti personali portati da ospiti occasionali" e "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 7) derivanti da proprietà e uso e di animali diversi dai gatti;
- 8) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 9) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad obbligo di assicurazione, salvo che per l'azione di rivalsa delle compagnie di assicurazione

per danni cagionati dai minori di cui l'assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della guida di veicoli a motore avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso;

10) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a metri 7,50, ed all'impiego di aeromobili;

11) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

12) sofferti da prestatori di lavoro domestico;

13) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico:

sci fuoripista, snowboard fuoripista, speleologia, sport aerei, paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici;

14) danni derivanti dalla violazione della normativa sulla privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Per la garanzia RC Cane, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1) cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle disposizioni di Legge;

2) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

3) inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti.

Per la garanzia RC Bed & Breakfast, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1) derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti e attrezzature sportive e da gioco servizi sanitari e di bellezza, l'organizzazione di gite, escursioni o attività in genere;

2) a cose portate e/o consegnate dai clienti ex art.1783 del C.C. e successive modifiche e integrazioni, compresi i valori e/o i veicoli e/o i natanti.

Per la garanzia RC Proprietario sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;

2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri e da lavori d'ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;

3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stilloidico e in genere da insalubrità dei locali;

4) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvisate;

5) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

6) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;

7) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

8) da furto.

Per la garanzia Assistenza sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

1) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;

2) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;

nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi:

3) atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;

4) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

5) insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;

6) confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

7) fenomeni atmosferici, inondazione, alluvione, marea (acqua alta), mareggiata e penetrazione di acqua marina, bradisismo, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

Per la garanzia Danni ai locali e Danni al contenuto sono sempre esclusi:

1) i danni cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti;

2) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvisate.

In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi:

1) i danni dovuti ad umidità e stilloidico;

2) i danni derivanti da rigurgito di fognature;

3) le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;

4) i danni da fuoriuscita d'acqua causata da rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo;

5) i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

3) da gelo e neve, ad eccezione di quanto diversamente disciplinato al punto 9 degli eventi assicurati dalla garanzia "Danni ai locali";

4) a costruzioni e strutture, non fissate al fabbricato, con telai portanti realizzati in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuto quali a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e a quanto in essi contenuto;

5) a cose mobili all'aperto e/o cose in genere all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

In riferimento alla copertura incendio da eventi socio-politici sono esclusi i danni:

1) diversi da incendio, esplosione e scoppio.

In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

- 1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura);
- 2) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

In riferimento alla copertura lastre sono esclusi:

- 1) le rotture accidentali, le scheggiature e le rigature;
- 2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- 3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

In riferimento alla garanzia danni a terzi da incendio sono sempre esclusi:

- 1) i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni a veicoli o natanti di terzi.

Per la garanzia Fenomeno Elettrico danni ai Locali e al Contenuto sono esclusi dall'assicurazione i danni

- 1) causati da usura;
- 2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- 3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
- 4) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvisate

Per la garanzia Ricerca e riparazione danni d'acqua e gas sono esclusi dall'assicurazione i danni

- 1) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvisate;
- 2) i danni causati da umidità, stitlicidio, gelo, rigurgito di fognature;
- 3) i danni da rotture degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli scaldabagni.
- 4) i danni a tubature esterne e/o interrate esterne

Per le garanzie Furto del contenuto e Danni da effrazione – Furto preziosi - Rapina e scippo sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere, di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- 2) avvenuti a partire dalle ore 24 del cinquantesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
- 3) causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto e della rapina tentati o consumati.

Ferme le condizioni di assi curabilità descritte nel box "Che cosa non è assicurato?", sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell'immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi" saranno prestate con uno scoperto del 20%.

Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell'abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.

Per le garanzie Tutela Legale Famiglia e Tutela Legale Casa l'assicurazione non è prestata per:

- 1) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- 2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- 3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- 4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
- 5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- 6) le controversie relative o connesse ad immobili non identificati in polizza o, per la sola garanzia Tutela Legale Famiglia, anche relative o connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;
- 7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con la Compagnia;
- 8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- 9) i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- 10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- 11) le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
- 12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- 13) le controversie di valore inferiore all'importo indicato in polizza;
- 14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione, nonché i relativi oneri fiscali.

Per le garanzie Catastrofi Naturali la copertura assicurativa non vale per i danni:

- 1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 2) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 4) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- 5) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- 6) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 7) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;

- 8) subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
- 9) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
- 10) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

In riferimento alla Terremoto sono inoltre esclusi i danni:

- 1) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da maremoto;
- 2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate.

In riferimento alla Alluvione, Inondazione e Allagamento sono inoltre esclusi i danni:

- 1) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- 2) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 3) a cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;
- 4) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento sulle cose assicurate.

In particolare, per l'evento Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato, sono inoltre esclusi i danni:

- 5) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
 - 6) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
 - 7) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Servizio Sinistri di Allianz Direct al numero 02/3045.9009. Il consulente di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al Servizio Sinistri di Allianz Direct.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. La Compagnia può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

Sinistro danni a terzi (responsabilità civile).

La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct S.p.A. Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 (MI).

Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministratore del condominio.

Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dell'immobile assicurato da parte dell'affittuario, l'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Sinistro Tutela Legale.

Dopo aver denunciato il sinistro all'Ufficio Sinistri di Allianz Direct, l'Assicurato deve inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro, ai recapiti che verranno forniti dalla Compagnia.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

Sinistro Assistenza

In caso di Sinistro ovvero di necessità di attivare una prestazione di assistenza, l'Assicurato o altro soggetto per conto del medesimo deve darne avviso telefonicamente alla Centrale Operativa chiamando il:

numero 02. 26.609.396 anteposando lo 0039 per chiamate dall'estero;

L'Assicurato deve comunicare: il tipo di assistenza di cui necessita; il nominativo e il numero di Polizza; l'indirizzo e il luogo da cui chiama; il recapito telefonico; l'ubicazione dell'abitazione assicurata, se necessaria in relazione alla prestazione di cui necessita.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state autorizzate dalla Centrale Operativa, deve essere inoltrata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia

Ufficio liquidazione sinistri assistenza

Casella postale 300


Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)


L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:


- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;

	<ul style="list-style-type: none"> • trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole si faccia il bonifico. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, non sono rimborsate. <p>Sinistro Danni ai locali - Danni al contenuto - Furto del contenuto e danni da effrazione - Furto preziosi - Rapina e scippo. In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla Compagnia entro i 3 giorni successivi; 2) predisporre e trasmettere alla Compagnia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche; 3) conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte della Compagnia, le tracce, indizi ed i residui materiali fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; 4) per le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi", nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo sia a quella italiana. <p>Sinistro Danni ai locali e al contenuto da catastrofi naturali In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; 2) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno; 4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche; 5) denunciare tempestivamente il danneggiamento di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento.
	<p>ASSISTENZA DIRETTA / IN CONVENZIONE</p> <p>Assistenza stradale</p>
	<p>GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE</p> <p>La gestione dei sinistri è affidata anche ad Allianz S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano.</p> <p>Garanzia Assistenza Per richiedere l'attivazione ed erogazione dei servizi di assistenza l'Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa "AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia" al numero 02 2660.9396 L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, i propri identificativi contrattuali (numero di polizza), l'indirizzo e luogo da cui chiama, l'eventuale recapito telefonico.</p> <p>Garanzia Tutela legale La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI), che l'assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02/3045.9009 email mailcs1933@allianz.it).</p>
	<p>PRESCRIZIONE</p> <p>Il termine entro il quale si prescrive il diritto all'indennizzo all'assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.).</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p> <p>L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà della Compagnia valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile; la Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza e nelle clausole contrattuali.</p> <p>In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25%</p>


	<p>dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L'anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.</p> <p>In caso di sinistri per danni da catastrofi naturali, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno 25.000 euro.</p> <p>Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.</p> <p>L'acconto non potrà comunque essere superiore a 500.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.</p> <p>Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.</p> <p>Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.</p>
--	--


 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di polizza ha periodicità annuale. Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato con bonifico bancario, Lottomatica oppure con carta di credito mediante transazione protetta on line, ed è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto.
Rimborso	In caso di risoluzione del contratto o di ripensamento, il Contraente ha diritto al rimborso del premio non goduto a meno delle tasse e di eventuali spese di gestione qualora previste. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza.</p> <p>Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C.</p>
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto se il contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione, che verranno elevati a 50 € se nel predetto periodo è avvenuto un sinistro, e delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L'Assicurato/Contraente dovrà anticipare telefonicamente e poi comunicare per raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) la sua decisione di recedere dal contratto.

Risoluzione	<p>In caso di risoluzione del contratto per vendita dell'immobile o per cessata locazione, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa.</p> <p>L'Impresa, fatte le opportune verifiche, procederà con il rimborso del premio non goduto a meno delle tasse, dalla data di comunicazione se successiva alla data di cessato rischio altrimenti dalla data di cessato rischio stesso.</p>
--------------------	--

 A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che vogliono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proteggere l'immobile, sito nel territorio italiano, dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica oppure dove non dimorano abitualmente. - proteggere se stessi e la propria famiglia, dai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla vita privata o alla conduzione dei locali di proprietà.

 Quali costi devo sostenere?
<p>Costi di intermediazione La quota parte percepita dagli Intermediari GenialPiù per il prodotto CasaGenialPiù è circa il 32%.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.allianzdirect.it, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti.</p> <p>RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI</p> <p>Allianz Direct S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti GenialPiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.</p> <p>Ove il reclamo dovesse pervenire a Allianz Direct S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it .
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>CONCiliaZIONE PARITETICA GRATUITA PER L'ASSICURATO Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".</p> <p>ARBITRATO Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p> <p>RISOLUZIONE DELLE LITI TRANSFRONTALIERE Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico uropeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni Contrattuali Contratto di Assicurazione per la Casa Responsabilità Civile e altri danni

Indice

• Glossario dei termini assicurativi	Pag. 1
• Sezione 1: Norme comuni a tutte le garanzie	Pag. 2
Caratteristiche del contratto e obblighi del contraente	Pag. 2
Altre informazioni	Pag. 2
Sinistri	Pag. 3
Reclami	Pag. 3
• Sezione 2: Famiglia	Pag. 4
• Sezione 3: Casa	Pag. 8
• Sezione 4: Assistenza	Pag. 17
• Sezione 5: Tutela Legale	Pag. 19
• Sezione 6: Appendice normativa	Pag. 21
• Sezione 7: Informativa Privacy	Pag. 23

Edizione 03/2021 ristampa

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Chiari

Glossario dei termini assicurativi

ABITAZIONE PRINCIPALE: abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedono per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE SALTUARIA: abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: qualsiasi attività non inerente alla vita privata.

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale e operativa in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano (MI).

CONTRAENTE: persona fisica che sottoscrive il contratto, esercita i diritti da esso derivanti e assume l'onere di pagare il premio.

DISABITAZIONE: assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas/vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

FISSI E INFISSI: Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto viene detratta dall'importo da liquidare.

FULMINE: fenomeno naturale con successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica molto elevata.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA: furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

IMPLOSIONE: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

INFERRIATA: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferrata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferrata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come

conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

MASSIMALE O SOMMA ASSICURATA: somma massima indennizzabile per i beni che sono soggetti a copertura.

ONDA SONICA: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RAPINA: sottrazione nell'abitazione indicata in polizza di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

RISARCIMENTO: somma pagata dall'assicurazione al danneggiato a seguito di un sinistro di responsabilità civile.

SCASSO: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

SCIPPO: furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: importo calcolato in percentuale sul danno quantificato che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

SECONDO RISCHIO: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

SERRAMENTI: strutture mobili esterne o interne quali, a titolo esemplificativo, finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA' O COMPAGNIA: Allianz Direct SpA

SOLAIO: elementi costituenti la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

STRUTTURE PORTANTI: elementi di edificio, destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto; strutture portanti verticali sono i muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni; strutture portanti orizzontali sono le travi, capriate e orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni; strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.

TERREMOTO: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO: insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TITOLI DI CREDITO: titoli, azioni, cambiali, assegni, obbligazioni, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.

VALORI: carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Conclusione del contratto e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione è stipulata nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, e ha validità dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza, se il premio è stato pagato. In caso contrario ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il Contraente deve restituire alla Compagnia copia della polizza controfirmata.

Durata del contratto. Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza.

Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C.

Documenti necessari alla conclusione del contratto. Nel momento della stipula del contratto, la Compagnia ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'Assicurato/Contraente.

Garanzie prestate. Sono operanti esclusivamente le garanzie richiamate in polizza.

Somme Assicurate - Limiti di indennizzo - Franchigie/Scoperti.

La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in polizza.

La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati in polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella polizza stessa, fatte salve le delimitazioni e le esclusioni successivamente descritte. Le prestazioni di "Assistenza" e "Tutela Legale" non prevedono alcuna franchigia.

Esattezza delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Coesistenza di altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per

iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Modalità di sottoscrizione del contratto. Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante email all'indirizzo polizzeffirmate@allianzdirect.it entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Forma dell'assicurazione. L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto la Compagnia, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Ispezione delle cose assicurate. La Compagnia ha sempre il diritto di prendere visione delle cose assicurate e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Variazione dei dati forniti in polizza. L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà della Compagnia valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Diritto di ripensamento. Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto, se il contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione, che verranno elevati a 50 € se nel predetto periodo è avvenuto un sinistro, e delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L'Assicurato/Contraente può prenotare l'operazione di ripensamento attraverso il proprio Intermediario e poi comunque comunicare alla Compagnia, per raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC), la sua decisione di recedere dal contratto.

ALTRE INFORMAZIONI

Validità territoriale. L'assicurazione della responsabilità civile della famiglia sono valide per i danni causati a terzi in tutto il mondo, ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico; per tutte le altre garanzie del contratto la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto descritto nelle singole garanzie.

Premio di polizza. Il premio di polizza è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dall'Assicurato. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante bonifico bancario, Lottomatica, circuito Paypal o carta di credito mediante transazione protetta online. Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui un intermediario in base a incarico o accordo con l'impresa abbia proposto i prodotti assicurativi o abbia prestatato

assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti. Analogamente il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui il cliente abbia ottenuto la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente sia stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.

Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge. **Oneri fiscali.** Le eventuali garanzie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura

stabilita dalla legge. Per le garanzie Catastrofi Naturali l'attuale regime fiscale consente la detraibilità ai fini IRPEF del premio nella misura del 19%, senza limiti di importo.

Alle garanzie presenti in contratto, fatta eccezione per le garanzie Catastrofi Naturali, si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
INCENDIO	22,25%
FURTO	22,25%
RCT	22,25%
TUTELA LEGALE	21,25%
ASSISTENZA	10%

Oneri fiscali. Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Termine di prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento

del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Foro competente. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

SINISTRI

Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro (art. 143 del Cod.A.P.). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. La Compagnia può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

Obbligo della denuncia in caso di sinistro. Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro cinque giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Servizio Sinistri di Allianz Direct al numero

02/3045.9009 Il consulente di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct.

Comportamento dell'assicurato in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

RECLAMI

RECLAMI. Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialpiu.it, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di

risoluzione delle controversie, quali:

• **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

• **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

• **Ricorso all'Arbitrato:** se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Allianz Direct S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari GenialPiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Allianz Direct S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a darsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Sezione 2 - Famiglia

Che cosa è assicurato

2.1 - RC FAMIGLIA

Oggetto della garanzia. La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale.

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e al partner di unioni civili purchè convivente con l'Assicurato. La garanzia è inoltre estesa ai parenti e affini dell'Assicurato riportato in polizza, a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato stesso.

La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali;
- 2) La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 3) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; la pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
- 4) La proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
- 5) La proprietà e l'uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
- 6) Il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi, purchè l'evento non sia collegato ad attività di B&B e/o affitta camere;
- 7) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, incluso il genitore non affidatario in caso di separazione legale o di divorzio, per fatto di figli minori dell'Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
- 8) La responsabilità derivante all'Assicurato da fatto dei figli minori di altre persone e/o dei minori a loro affidati con atto giudiziale da lui occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia, con esclusione dei danni cagionati da tali minori a coloro che li sorvegliano;
- 9) La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
- 10) L'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore nel caso di sinistro causato da un minore di cui l'assicurato deve rispondere per legge;
- 11) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito;
- 12) La detenzione di armi e le relative munizioni e l'uso delle stesse limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 13) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi in tutto il mondo, ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico;
- 14) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti;
- 15) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purchè conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.

2.2 - RC CANE

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 7) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia, la Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all'uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti. L'assicurazione è estesa anche per i danni involontariamente cagionati a terzi dal cane di proprietà del coniuge o del partner convivente, nonché dei loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato. L'assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell'Assicurato, si occupi dell'animale.

2.3 - INFORTUNI COLLABORATORI DOMESTICI

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 12) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia, la Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per:

- 1) gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;
- 2) i danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
- 3) i danni alle persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente, anche ripetutamente, servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).

2.4 - RC USO INTERNET E SOCIAL NETWORK DA PARTE DI FIGLI MINORI

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 14) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia, la Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni subiti da terzi relativamente a fatto di figli minori e/o a fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per la responsabilità derivante dalla violazione della normativa sulla Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni per i danni di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione determinati da comportamenti afferenti la pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti a loro equiparati.

Questa garanzia aggiuntiva:

- è prestata a condizione che siano state rispettate le norme che disciplinano l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopra indicate;

- vale nella Repubblica Italiana, nello stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- è prestata con l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2.5 - RC BED & BREAKFAST

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 1) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia, la Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni subiti da terzi in qualità di "ospite del servizio alloggio e/o prima colazione".

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
 - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
 - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

2.6 - RC PROPRIETARIO

Oggetto della garanzia. La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi ascensori, montacarichi, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, cancelli automatici e non, recinzioni, cortili, giardini, viali, strade e relative pertinenze della proprietà assicurata. Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende anche la quota di cui l'Assicurato debba rispondere per i danni a carico della

proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 2) caduta di alberi di alto fusto;
- 3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
- 5) i danni cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà.

2.7 - RC INQUILINO

Oggetto della garanzia. La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti, cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ed alle cose di proprietà di terzi, in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio.

L'assicurazione è altresì operante fino al massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, per i danni da inquinamento accidentale e improvviso dell'aria, dell'acqua o del suolo, oppure da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tutte le altre tipologie di danno diverse da quelle sopra elencate, sono escluse dalla presente garanzia e coperte dalla garanzia "Rc Famiglia", se richiamate in polizza.

Che cosa non è assicurato

2.8 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo;
- 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

2.9 RC FAMIGLIA

Soggetti esclusi dalla garanzia.

Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini dell'Assicurato qualora gli stessi risultino non conviventi con quest'ultimo ed abitanti in unità immobiliari distinte.

Limitazioni. La copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura è prestata fino al massimale indicato in polizza, per

sinistro e per anno assicurativo. La liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

La copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali è prestata fino al massimale indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. Per quanto attiene i danni da furto, la liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

La presente copertura opererà a secondo rischio qualora esistesse altra efficace copertura di incendio e/o furto. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino al massimale indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, compresa l'attività di affittacamere e/o di Bed & Breakfast;
- 2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 3) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 4) da furto;
- 5) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;

6) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture "oggetti personali portati da ospiti occasionali" e "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";

7) derivanti da proprietà e uso e di animali diversi dai gatti;

8) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura

"responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";

9) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad obbligo di assicurazione, salvo che per l'azione di rivalsa delle compagnie di assicurazione per danni cagionati dai minori di cui l'assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della guida di veicoli a motore avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso;

10) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a metri 7,50, ed all'impiego di aeromobili;

11) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

12) sofferti da prestatori di lavoro domestico;

13) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico:

sci fuoripista, snowboard fuoripista, speleologia, sport aerei, paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici;

14) danni derivanti dalla violazione della normativa sulla privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni.

2.10 RC CANE

Soggetti esclusi dalla garanzia.

Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1) cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle disposizioni di Legge;

2) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

3) inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti.

2.11 RC BED & BREAKFAST

Soggetti esclusi dalla garanzia. Non sono considerati terzi il coniuge

o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1) derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti e attrezzature sportive e da gioco servizi sanitari e di bellezza, l'organizzazione di gite, escursioni o attività in genere;

2) a cose portate e/o consegnate dai clienti ex art.1783 del C.C. e successive modifiche e integrazioni, compresi i valori e/o i veicoli e/o i natanti.

2.12 RC PROPRIETARIO

Soggetti esclusi dalla garanzia. Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Limitazioni. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino all'importo massimo indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;

2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri e da lavori d'ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;

3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali;

4) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;

5) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

6) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;

7) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

8) da furto.

Come opera la garanzia

2.12 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro, la Compagnia, accertata la risarcibilità del danno, liquida quanto dovuto dall'assicurato civilmente responsabile, nei limiti del massimale indicato in polizza e delle limitazioni, degli scoperti e franchigie previsti dal paragrafo "Limitazioni".

2.13 NORME GENERALI

Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Esagerazione dolosa del danno. L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Riduzione della somma assicurata. In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Rinuncia alla rivalsa. La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi,

ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Gestione delle vertenze per la garanzia di responsabilità civile. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro

dell'importo dello stesso.

Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

Termine di prescrizione. Il termine entro il quale si prescrive il diritto all'indennizzo all'assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.).

Cosa fare in caso di sinistro

2.14 IL SINISTRO MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Sinistro danni a terzi (responsabilità civile). La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct S.p.A. Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI).

Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministratore del condominio.

Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dall'immobile assicurato da parte dell'affittuario, l'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Sezione 3 - Casa

Che cosa è assicurato

3.1 DANNI AI LOCALI

(conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali)

Oggetto della garanzia. La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

- 1) Le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti fino al limite massimo annuo e per persona indicato in polizza;
- 2) Le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall'Autorità fermo il limite del massimale indicato in polizza;
- 3) L'indennizzo per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Danni ai locali". Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, fino al limite massimo annuo indicato in polizza.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e limitatamente a quelli resi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, la Compagnia indennizza inoltre:

- 4) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da Leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 10.000€; se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 5.000€;
- 5) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da Leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto fino a 10.000€, se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 5.000€;
- 6) gli onorari di progettisti e consulenti in base alle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, con il limite di 5.000€.

I beni assicurati. Il fabbricato o parte di esso, con l'esclusione dell'area, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:

- 1) I locali di proprietà dell'Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrato, gli infissi, serramenti e relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l'illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi;
- 2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
- 3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
- 4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
- 5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti;
- 6) Pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, fino all'importo massimo indicato in polizza, solo per l'evento atmosferico;
- 7) Tende parasole esterne ai locali di abitazione fissate al fabbricato;
- 8) Opere di abbellimento fisse, anche d'arte.

Se l'assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.

Gli eventi assicurati:

- 1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora;
- 2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- 3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura;
- 4) Caduta di antenne radioteletrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
- 5) Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
- 6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- 7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- 8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
- 10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
- 11) Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
- 12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 13) Incendio da eventi socio-politici: incendio conseguente ad atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi;
- 14) i guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino all'importo massimo per sinistro indicato in polizza, se non richiamata in polizza la garanzia "Furto".

3.2 DANNI AL CONTENUTO (conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali)

Oggetto della garanzia. La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

- 1) Le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite giornaliero a persona e l'importo massimo annuo per l'intero nucleo familiare indicati in polizza;
- 2) Le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni

contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'indennizzo riconosciuto è pari all'importo annuo indicato in polizza.

3) il deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale a seguito di accidentale guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite per singolo oggetto indicato in polizza;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, con il limite di indennizzo per anno indicato in polizza;
- 6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
- 7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro), fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite per singolo oggetto indicato in polizza;
- 8) Denaro contenuto nell'abitazione principale fino ad un massimo annuo indicato in polizza.

Gli eventi assicurati: gli stessi eventi descritti all'interno della garanzia "Danni ai Locali".

3.3 FENOMENO ELETTRICO PER DANNI AI LOCALI

Oggetto della garanzia. La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

3.4 RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA E GAS

Oggetto della garanzia. La Compagnia s'impegna, entro il limite del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell'abitazione. Tale garanzia, entro il limite del massimale indicato in polizza, è prestata anche in caso di dispersione di gas dagli impianti domestici di pertinenza e/o al servizio dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e semprechè tale dispersione sia accertata da personale specializzato.

3.5 FENOMENO ELETTRICO PER DANNI AL CONTENUTO

Oggetto della garanzia. La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell'abitazione e/o del fabbricato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

3.6 FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE

Oggetto della garanzia. La Compagnia indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione:

- 1) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;
- 2) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino all'importo massimo per sinistro indicato in polizza;
- 3) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell'abitazione assicurata dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, fino al limite di indennizzo riportato in polizza.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per il Furto del contenuto e con il limite per singolo oggetto indicato in polizza;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, fino al limite di indennizzo riportato in polizza;
- 6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;

3.7 FURTO PREZIOSI

Oggetto della garanzia. La Compagnia indennizza nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati.

I beni assicurati. I beni preziosi contenuti nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro), con le limitazioni e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. L'indennizzo per singolo oggetto non può mai superare il massimale della garanzia "Furto Preziosi" riportato in polizza;
- 2) Denaro contenuto nell'abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in tutto il mondo (compresa l'abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato, fino al massimo annuo indicato in polizza.

Condizioni d'indennizzabilità applicabili alle garanzie 9) Furto del contenuto e danni da effrazione e 10) Furto preziosi. Queste garanzie sono operanti a condizione che siano state violate le difese esterne del fabbricato assicurato, ferme restando le caratteristiche descritte nelle condizioni di assicurabilità, mediante:

- 1) la rottura, lo scasso, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, l'uso di chiavi false e l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- 2) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che

l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

- 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

In caso di furto conseguente a rapina è condizione indispensabile che la rapina dei beni assicurati sia avvenuta all'interno dell'abitazione o

delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano state prelevate all'esterno e quindi costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. In ogni caso la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze.

3.8 RAPINA E SCIPPO

Oggetto della garanzia. La Compagnia assicura, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, nei limiti delle somme indicate in polizza il furto con destrezza e/o a seguito di malore, lo scippo, e la rapina avvenuti in tutto il mondo e comunque all'esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d'identità, patenti e valori, compreso il denaro fino al limite di indennizzo indicato in polizza. La garanzia è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

3.9 CATASTROFI NATURALI

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 4) delle Esclusioni Valide per Tutte le Garanzie, la Compagnia assicura, sempreché siano indicate le relative Somme assicurate in polizza, le partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto) di seguito descritte.

Fabbricato (partita sempre assicurata)

È assicurato il fabbricato o parte di esso, la cui ubicazione è indicata in polizza, relativamente a:

- i locali di abitazione;
- le relative pertinenze;

e precisamente: la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrate, impianti e installazioni al servizio e ad uso del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo: impianti geotermici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di allarme, centrale termica, ascensori, montacarichi, montascale, Infissi, Serramenti, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radiotelevisive, insegne, rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco.

Sono compresi, se non hanno valore artistico, anche gli affreschi e le statue.

Non sono assicurate le cose rientranti nella partita Contenuto nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Nella determinazione della Somma assicurata, devono essere considerati, limitatamente a quelli necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate:

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Contenuto (partita facoltativa)

È assicurato il contenuto posto nei locali di abitazione siti nell'ubicazione indicata in polizza, e precisamente: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima.

Sono compresi:

- gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato in polizza;
- preziosi e precisamente:
 - gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato in polizza;
 - carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, con l'applicazione del Limite di indennizzo complessivo indicato in polizza.

Relativamente alle pertinenze dei locali di abitazione e con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato in polizza, si assicura esclusivamente:

- mobilio, arredamento, vestiario;
- provviste, attrezzature per attività del tempo libero, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere.

Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché gli alberi, le piante, diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

La copertura assicurativa è estesa, se non diversamente stabilito, alle cose – fisse e/o mobili - descritte nel presente articolo poste all'aperto, a condizione che siano nell'area di proprietà del fabbricato indicato in polizza. Qualora la copertura assicurativa sia riferita ad un'Abitazione locata, in uso o in comodato, si assicurano esclusivamente le cose descritte nel presente articolo appartenenti all'Assicurato in quanto proprietario dell'abitazione.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in polizza.

La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati in polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati in polizza e fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione.

A - TERREMOTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da Terremoto.

L'assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (MI) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

B - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da:

- fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle

vicinanze;

- allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

Questa copertura assicurativa è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda tecnica di modulo e del limite di indennizzo ivi indicato.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE GARANZIE

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, indennizza, limitatamente a quelli che si sono resi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate:

- 1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Relativamente agli oneri di cui ai punti 1) e 2), previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato in polizza.

Vengono rimborsate, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa senza applicazione della Regola proporzionale e con l'applicazione dei Limiti di indennizzo indicati in polizza:

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
- le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo e/o nelle relative pertinenze, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
- le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato, compresa la perdita dei suoi dati posti su supporti informatici, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico, a condizione che tali spese siano sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole;
- le spese sostenute per il pernottamento dell'Assicurato, se persona fisica, in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non superiore a 3 mesi, a condizione che i locali assicurati siano destinati ad Abitazione principale e siano rimasti obiettivamente inagibili;
- le pigioni non percepibili per i locali assicurati, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di 12

mesi dal Sinistro, a condizione che i locali stessi siano regolarmente affittati e siano rimasti danneggiati.

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata in polizza e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza e siano adibiti ad abitazione.

L'abitazione:

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata in polizza e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata in polizza e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.

I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata in polizza o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di abitazione.

Nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi non devono essere considerate le eventuali pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato, per le abitazioni su più piani, il piano più basso;
- soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nella determinazione dell'anno di costruzione:

- deve essere considerato l'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del fabbricato; deve essere considerato il fabbricato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi, se poste in corpo di fabbricato separato, non devono essere considerate le eventuali pertinenze, quali cantine ed autorimesse private. Nel caso di locali di abitazione posti in più corpi di fabbricato, deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.

Che cosa non è assicurato

3.10 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione

militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo;

3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o in

connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

3.11 ESCLUSIONI PER LE GARANZIE DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO

(conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali)

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

1) i danni cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti;
2) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;

In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi:

1) i danni dovuti ad umidità e stillicidio;
2) i danni derivanti da rigurgito di fognature;
3) le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
4) i danni da fuoriuscita d'acqua causata da rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo;
5) i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3) da gelo e neve, ad eccezione di quanto diversamente disciplinato al punto 9 degli eventi assicurati dalla garanzia "Danni ai locali";
4) a costruzioni e strutture, non fissate al fabbricato, con telai portanti realizzati in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuto quali a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e a quanto in essi contenuto;
5) a cose mobili all'aperto e/o cose in genere all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

In riferimento alla copertura incendio da eventi socio-politici sono esclusi i danni:

1) diversi da incendio, esplosione e scoppio.

In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura);
2) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

In riferimento alla copertura lastre sono esclusi:

1) le rotture accidentali, le scheggiature e le rigature;
2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

In riferimento alla garanzia danni a terzi da incendio sono sempre esclusi:

1) i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni a veicoli o natanti di terzi.

3.12 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA FENOMENO ELETTRICO DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

1) causati da usura;
2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
4) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise

3.13 ESCLUSIONI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA E GAS Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

1) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
2) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rigurgito di fognature;
3) i danni da rotture degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli scaldabagni.
4) i danni a tubature esterne e/o interrate esterne

3.14 ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO PREZIOSI - RAPINA E SCIPPO.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere, di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
2) avvenuti a partire dalle ore 24 del cinquantesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
3) causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto e della rapina tentati o consumati.

3.15 ESCLUSIONI PER LE GARANZIE CATASTROFI NATURALI

La copertura assicurativa non vale per i danni:

1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
2) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
4) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
5) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
6) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
7) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
8) subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
9) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
10) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la

materialità delle cose assicurate.

In riferimento alla Terremoto sono inoltre esclusi i danni:

- 1) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da maremoto;
- 2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate.

In riferimento alla Alluvione, Inondazione e Allagamento sono inoltre esclusi i danni:

- 1) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- 2) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 3) a cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;
- 4) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di

energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento sulle cose assicurate.

In particolare, per l'evento Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato, sono inoltre esclusi i danni:

- 5) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
 - 6) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
 - 7) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- casuali da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa.

Come opera la garanzia

3.16 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- 1) i locali oggetto dell'assicurazione siano destinati ad uso abitativo;
- 2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
- 3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- 4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello.

Nelle pareti esterne, sono tollerati anche i pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio, a condizione che tali pannelli abbiano una resistenza al fuoco pari almeno alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora.)

Sono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.

Per le garanzie Catastrofi Naturali, l'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano costruiti con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili **ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
 - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.**

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari.

È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola

porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Per le garanzie Furto/Rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari solidità comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro.

Sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell'immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi" saranno prestate con uno scoperto del 20%.

Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell'abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.

3.17 NORME GENERALI

Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Esagerazione dolosa del danno.

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Riduzione della somma assicurata.

In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Rinuncia alla rivalsa.

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

3.18 CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA GARANZIA E MODALITÀ DI DENUNCIA

Forma dell'assicurazione e valore assicurato.

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto". La Compagnia, in caso di sinistro, s'impegna a indennizzare

i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per le garanzie danni ai locali e al contenuto, l'indennizzo riconosciuto all'assicurato è comunque pari al valore a nuovo dell'immobile e delle cose assicurate. Per i danni ai locali, il valore a nuovo è più precisamente il costo necessario per la ricostruzione dei locali danneggiati e assicurati con le

medesime caratteristiche costruttive precedenti al sinistro, escluso il valore dell'area. Per i danni al contenuto, il valore a nuovo, è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto, oppure equivalenti per uso e qualità (ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni), comprensivo delle spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

Per la garanzia danni al contenuto il Contraente è dispensato dal fornire preventivamente un inventario dei beni assicurati.

Valutazione del danno. L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra la Compagnia e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo. La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri:

A. Fabbricato

La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

B. Contenuto e preziosi

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Riguardo alle collezioni, la Compagnia pagherà il valore dei soli pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui sopra, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino a un massimo del 30% del valore della collezione stessa. L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in ogni caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale o equivalente.

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a valore a nuovo è vincolato al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio alla Compagnia, entro 12 mesi dal sinistro. Se ciò non avviene, la Compagnia limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno pagate sino alla concorrenza del massimale, una volta indennizzato il danno come previsto dal punto A), senza l'applicazione della regola proporzionale.

Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) La Compagnia non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) L'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista) i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- 3) Il loro valore è dato dal minore tra valore di mercato e la somma da essi portata;
- 4) Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i

quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia, salvo che l'Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando alla Compagnia l'indennizzo riscosso.

Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio.

In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L'anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Pagamento dell'indennizzo.

A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile; la Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza e nelle clausole contrattuali.

3.19 DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO DA CATASTROFI NATURALI

Forma dell'assicurazione e valore assicurato.

La copertura assicurativa è prestata:

- per la partita Fabbricato a Valore intero, tranne i casi in cui è diversamente stabilito;
- per la partita Contenuto a Primo rischio assoluto.

Valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

I periti devono:

- 1) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "Obblighi";
- 3) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- 4) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Determinazione del danno.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle cose assicurate per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di indennità.

Si procede con corrispondere l'Indennizzo in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo "Assicurazione parziale":

- qualora la Somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- qualora la Somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- qualora la Somma assicurata risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Si conviene inoltre che:

- in nessun caso verrà indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del Valore allo stato d'uso;
- qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- con riferimento a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook,

personal computer e notebook il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per le cose assicurate acquistate da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;

- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base al Valore allo stato d'uso; per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti; in ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa assicurata danneggiata non potrà mai superare il Valore allo stato d'uso della cosa stessa;
- per quanto riguarda le altre cose assicurate, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare:
 - il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo;
 - il valore che la cosa stessa aveva al momento del Sinistro, se la copertura assicurativa è prestata al Valore allo stato d'uso.

Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:

- 1) la copertura assicurativa vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora le cose assicurate distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Per quanto riguarda le spese, in generale, sostenute dall'Assicurato, l'Impresa rimborsa solo quelle documentate ed effettivamente sostenute, a condizione che siano:

- strettamente necessarie in relazione all'evento accaduto;
- sostenute in modo non inconsiderato;
- sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, se non diversamente indicato alle singole voci di spesa.

Assicurazione parziale

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia prestata a Valore intero, se al momento del Sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se risulta operante la condizione "Adeguamento automatico annuale" delle "Condizioni particolari", le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello effettivo risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.

In caso di Sinistro il cui importo presumibile non superi il 10% della Somma assicurata per ciascuna partita colpita da Sinistro e con il massimo complessivo di Euro 2.000, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo senza applicare la Regola proporzionale. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro, ai fini della determinazione di tali limiti, non si terrà conto di eventuali Scoperti o Franchigie o Limiti di

indennizzo che, invece, verranno regolarmente applicati in fase di liquidazione del danno.

Questa condizione non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore al limite sopra indicato.

Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Anticipo indennizzi per danni da catastrofi naturali.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno 25.000 euro.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 500.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 codice civile.

Sinistro Danni ai locali, Danni al contenuto, Furto del contenuto e danni da effrazione,

Cosa fare in caso di sinistro

3.20 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Furto preziosi Rapina e scippo.

In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

- 1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
- 2) predisporre e trasmettere alla Compagnia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche;
- 3) conservare, fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte della Compagnia, le tracce, indizi ed i residui materiali fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 4) per le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi", nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo sia a quella italiana.

Sinistro Danni ai locali e al contenuto da catastrofi naturali

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le

relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;

- 2) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- 3) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno **senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;**
- 4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche;
- 5) denunciare tempestivamente il danneggiamento di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento.

3.21 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro

30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Sezione 4 - Assistenza

Che cosa è assicurato

4.1 Oggetto della garanzia. Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e a organizzare ed erogare le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti. Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa, per i dettagli si rinvia all'art. 6 "Istruzioni per la richiesta di Assistenza".

4.2 Prestazioni assicurate:

1) **Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro** – Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione fino a un massimo di Euro 300 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'intervento dell'artigiano da lui reperito fino a un massimo di Euro 400 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

2) **Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato** – Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua abitazione a causa di gravi danni subiti dall'abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto 1) o a termini di Polizza, la Centrale Operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, fino a un massimo di Euro 200.

3) **Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura** – Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di sorveglianza. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare il servizio di vigilanza, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino a un massimo di Euro 600 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

La Centrale Operativa, in alternativa a quanto sopra, provvede all'invio entro 3 ore dalla chiamata di un fabbro e/o di un falegname, tenendone a carico il costo sia dell'uscita, sia di 6 ore di manodopera, fino ad un massimo di Euro 550 per evento e per periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun Serramento o Infisso riparato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente il fabbro e/o il falegname, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sia per l'uscita, sia per 4 ore di manodopera, fino a un massimo di Euro 600 per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun serramento o infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

4) **Invio di una collaboratrice domestica** – Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto 1), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un massimo di 4 ore lavorative.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente la collaboratrice domestica, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, fino a un massimo di Euro 250 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

5) **Prenotazione alberghiera** – Qualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato fosse costretto a lasciare la sua abitazione, la Centrale Operativa effettua la prenotazione alberghiera.

6) **Trasloco** – Quando, a seguito di Incendio o allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, risulti accertata l'inagibilità dei locali stessi e si renda quindi necessario liberarli da mobilio e suppellettili per i lavori di ripristino, la Centrale Operativa provvede a reperire una società di traslochi e ne tiene a carico i relativi costi sino ad un massimo di Euro 500 per evento e per periodo assicurativo.

4.3 Precisioni. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.

4.4 Limitazioni di responsabilità. La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

4.5 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- 2) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- 3) atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- 4) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da

trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 5) insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- 6) confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- 7) fenomeni atmosferici, inondazione, alluvione, marea (acqua alta), mareggiata e penetrazione di acqua marina, bradisismo, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

Cosa fare in caso di sinistro

4.6 COME DENUNCIARE UN SINISTRO.

In caso di Sinistro ovvero di necessità di attivare una prestazione di assistenza, l'Assicurato o altro soggetto per conto del medesimo deve darne avviso telefonicamente alla Centrale Operativa chiamando il: numero 02. 26.609.396 antepo-
nendo lo 0039 per chiamate dall'estero;

L'Assicurato deve comunicare:

il tipo di assistenza di cui necessita;

il nominativo e il numero di Polizza;

l'indirizzo e il luogo da cui chiama;

il recapito telefonico;

l'ubicazione dell'abitazione assicurata, se necessaria in relazione alla prestazione di cui necessita.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state autorizzate dalla Centrale Operativa, deve essere inoltrata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio liquidazione sinistri assistenza

Casella postale 300

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole si faccia il bonifico.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, non sono rimborsate.

SEZIONE 5- TUTELA LEGALE

Che cosa è assicurato

5.1 Oggetto della garanzia. La Compagnia s'impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato in polizza.

La copertura assicurativa è prestata nelle formule Tutela legale Famiglia e Tutela legale Casa, a condizione che ciascuna garanzia sia richiamata in polizza.

La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- 1) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- 3) le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- 4) le spese di giustizia nel processo penale;
- 5) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese

connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

5.2 GARANZIE PRESTATE:

Tutela legale Famiglia: l'assicurazione è prestata nell'ambito della vita privata e vale per l'Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
 - b. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
 - c. le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a 1.500 €;
 - d. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
 - e. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;
- tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.

Tutela legale Casa: l'assicurazione è prestata nell'ambito della proprietà dell'immobile assicurato e vale per l'Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all'immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;
- b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- c. le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze;
- d. le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.

Che cosa non è assicurato

5.3 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA E TUTELA LEGALE CASA.

Con riferimento ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per:

- 1) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- 2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- 3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- 4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
- 5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- 6) le controversie relative o connesse ad immobili non identificati in polizza o, per la sola garanzia Tutela Legale Famiglia, anche relative o connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;
- 7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con la Compagnia;
- 8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso

di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;

- 9) i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- 10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- 11) le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
- 12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- 13) le controversie di valore inferiore all'importo indicato in polizza;
- 14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione, nonché i relativi oneri fiscali.

Come opera la garanzia

5.4 Operatività della garanzia: l'assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto e i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

5.5 Gestione della vertenza:

La Compagnia, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo assenso della Compagnia. **In caso d'inadempimento dell'Assicurato, la Compagnia applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.**

Qualora non sia possibile addivenire a un componimento amichevole della controversia, e in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti.

Qualora l'assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi alla Compagnia per ottenere l'indicazione di un nominativo

cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la

documentazione necessaria. La Compagnia confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

La Compagnia, alla definizione della controversia, rimborserà all'assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. La Compagnia si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. In caso di esito sfavorevole della causa le spese legali e peritali riconosciute a favore della controparte sono ad esclusivo carico della Compagnia. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. **L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso della Compagnia.**

La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. La Compagnia è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.

Cosa fare in caso di sinistro

5.6 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Dopo aver denunciato il sinistro all'Ufficio Sinistri di Allianz Direct, l'Assicurato deve inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro, ai recapiti che verranno forniti dalla Compagnia.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e

comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI), che l'assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02/3045.9009 -email mailcsl933@allianz.it).

Sezione 6 – Appendice normativa

Codice Civile

Art. 1901

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].

Art. 1907

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908]. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1915]. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900]. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913] (2). L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1914

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo

se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti [2844] del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 2947

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.].

Art. 2952

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 143

Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo

fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da

parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Sezione 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Noi di Allianz Direct operiamo nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679 del 2016. In merito alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, questo documento prevede che il loro trattamento avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone. Pone particolare attenzione alla riservatezza e alla protezione dei dati.

I dati personali che ti chiediamo servono per fornirti i servizi assicurativi relativi alla tua polizza e per soddisfare le tue richieste o per prestazioni strumentali a queste.

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO

Il titolare del trattamento dei dati è Allianz Direct S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano che stabilisce come e con quale finalità tratteremo i tuoi dati.

I soggetti che vengono a conoscenza e trattano i tuoi dati personali sono gli "incaricati" e i "responsabili".

Per conoscere la lista aggiornata dei responsabili o avere informazioni sui soggetti incaricati, invia una mail a privacy@allianzdirect.it oppure scrivi ad Allianz Direct, Servizio Privacy, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato all'indirizzo mail: dpo.allianzdirect@allianzdirect.it oppure scrivendo all'indirizzo: Allianz Direct S.p.A., Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

2 CATEGORIE DI DATI RACCOLTI

Allianz Direct deve acquisire o già detiene alcuni dati personali che riguardano te o i tuoi familiari.

Le categorie di dati che possono essere trattati sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (ad es. i dati relativi alla salute per visite mediche e per la liquidazione sinistri);
- Dati di geolocalizzazione;
- Dati biometrici (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti);
- Indirizzo IP;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I tuoi dati personali anche particolari e giudiziari sono utilizzati da Allianz Direct, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui li comunicheremo, al fine di consentirci (anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE) di:

- 1) dare esecuzione all'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative);
- 2) dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirti il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori richiesti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo;
- 3) fare valutazioni di adeguatezza del prodotto assicurativo al tuo profilo di rischio (Regolamento Ivass n. 40/2018);
- 4) compiere analisi statistiche e di portafoglio;

5) verificare le tue dichiarazioni contrattuali e il tuo grado di rischio creditizio; queste informazioni saranno conservate presso Allianz Direct e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE. Per queste e altre attività, quali ad esempio l'analisi e l'elaborazione dei dati (esclusi quelli appartenenti alla categoria dei dati particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla affidabilità e puntualità nei pagamenti, senza comunque alimentare tali archivi), il trattamento avviene anche tramite la consultazione di banche dati di settore pubbliche o private;

6) essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità antifrode. I tuoi dati potranno essere altresì trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

7) per svolgere attività di analisi della *customer base*;

8) per garantire la sicurezza IT, le operazioni IT e le attività di miglioramento ed efficientamento dei processi aziendali.

3.A BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Con il termine "base giuridica" si intende ciò che autorizza legalmente il trattamento dei dati personali. Per Allianz Direct è la necessità di dare esecuzione alle misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione o dell'avvenuta instaurazione del rapporto assicurativo.

In aggiunta, **per i dati sensibili, la base giuridica è il tuo espresso consenso al trattamento dei tuoi dati personali sensibili.**

Per le finalità indicate ai numeri 7 e 8 del precedente paragrafo, la base giuridica del trattamento è rappresentata dall'interesse legittimo.

3.B CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA' DI RIFIUTO E CONSEGUENZE

Allianz Direct ti chiede di esprimere il consenso per il trattamento dei tuoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi.

Allianz Direct ha la necessità di trattare, per gestire i servizi informativi relativi alle polizze, dati "sensibili" e/o giudiziari.

Il consenso richiesto, pertanto, riguarda anche tali dati, utilizzati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati è **facoltativo da parte tua**, precisiamo che, **in caso di rifiuto, non potremo** fornire il servizio informativo.

3.C UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI PROMOZIONALI E PER RICERCHE DI MERCATO

Solo qualora tu acconsenta, utilizzeremo i tuoi dati personali (non sensibili), anche avvalendoci delle tecniche di comunicazione a distanza indicate in questa informativa, per:

1. Offerte speciali, attività promozionali personalizzate, comunicazioni commerciali finalizzate alla soddisfazione del Cliente, realizzate quindi anche attraverso attività di profilazione e analisi delle abitudini di consumo, al fine di formulare offerte mirate di prodotti e/o servizi di Allianz Direct S.p.A. e di prodotti e/o servizi di Allianz S.p.A. e delle Società del Gruppo Allianz realizzate da Allianz Direct S.p.A. o da Società partner che operano per suo conto.
2. Questionari di gradimento, ricerche di mercato, indagini di qualità, analisi e indagini a fini statistici relative a prodotti, servizi, e bisogni della clientela, realizzate da Allianz Direct S.p.A. o da Società partner di Allianz Direct S.p.A..
3. Comunicazioni e iniziative promozionali di prodotti e/o

servizi di Società partner con le quali Allianz Direct S.p.A. ha stabilito rapporti di collaborazione, realizzate da Allianz Direct S.p.A. o da Società che operano per suo conto.

3.D POSSIBILITÀ DI RIFIUTO E REVOCA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI PROMOZIONALI E RICERCHE DI MERCATO.

I consensi di natura promozionale e per ricerche di mercato sono facoltativi, quindi l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sulla fornitura del prodotto o del servizio assicurativo richiesto. Ti chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di selezionare le scelte fatte. Potrai sempre e liberamente revocare i consensi. Fino alla revoca i tuoi consensi resteranno efficaci.

4 MODALITÀ D'USO DEI DATI

I tuoi dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirti i servizi informativi e le informazioni richieste.

Usiamo la posta cartacea, le chiamate tramite operatore, il fax, il telefono anche cellulare, la posta elettronica, gli SMS, tablet, smartphone, APP, Social Network (Facebook, Twitter e WhatsApp) o altre tecniche di comunicazione a distanza, strumenti telematici, automatizzati ed informatici.

Possiamo utilizzare un processo decisionale automatizzato durante il trattamento dei dati personali. Possiamo quindi analizzare o fare previsioni collegando i dati personali, ad esempio, al comportamento e alla posizione. Possiamo o meno farti un'offerta basata su queste analisi o previsioni.

Queste modalità sono usate anche per comunicare con altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

In caso di necessità (ad es. per difficoltà tecniche) i nostri operatori, previa autorizzazione, potranno operare per tuo conto, sempre nel massimo rispetto della privacy. Le informazioni riguardo password e dati di pagamento non saranno infatti mai visibili e resteranno di tua esclusiva conoscenza. Le telefonate potranno essere registrate.

5 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AI DATI

Per alcuni servizi, Allianz Direct utilizza soggetti di fiducia che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, commerciale od organizzativa. Il trattamento dei tuoi dati da parte di questi soggetti è necessario per la fornitura del servizio informativo.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva (coassicuratori e riassicuratori), soggetti facenti parte della catena distributiva, Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili del settore assicurativo, Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria, Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, Società del gruppo Allianz.

In caso di trattamenti per finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati da noi raccolti, i dati potranno essere comunicati a Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc., legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Si precisa inoltre che i tuoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle tue operazioni, se ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione

e delle relazioni tra le varie funzioni aziendali, precisiamo che possono venire a conoscenza dei tuoi dati anche i dipendenti e collaboratori della Compagnia che opereranno in conformità alle istruzioni ricevute.

Tutti i soggetti menzionati sono o diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile", o sono incaricati del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Hai il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati e come essi vengono utilizzati

6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I tuoi dati potrebbero essere trasferiti in un paese europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 9.3 (Finalità del trattamento). Useremo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE, visionabili sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette modalità non trovassero applicazione, verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione nel trasferimento dei dati.

Se vuoi una copia dei dati trasferiti o avere informazioni sul luogo di conservazione, scrivi via mail a privacy@allianzdirect.it, oppure via posta ad Allianz Direct, Servizio Privacy, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

In ogni caso, qualora i tuoi dati venissero trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz Direct garantisce che il destinatario dei tuoi dati assicuri un adeguato livello di protezione. Per fare questo adotterà particolari clausole contrattuali che disciplinano il trasferimento dei dati e che sono state approvate dalla Commissione Europea. Allianz Direct non trasferirà in alcun caso i tuoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Puoi scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai tuoi dati personali, per rettificarli, chiederne la cancellazione o per limitare o opposti al loro trattamento. Per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 hai il diritto alla portabilità dei dati. Hai inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il tuo consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei tuoi diritti.

Potrai:

- 1) accedere ai tuoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
- 2) revocare il tuo consenso in ogni momento;
- 3) aggiornare o correggere i tuoi dati personali in ogni momento;
- 4) chiedere la cancellazione dei tuoi dati dai sistemi della Compagnia (compreso il diritto all'oblio, se ricorrono i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
- 5) restringere il campo di trattamento dei propri dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
- 6) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata;
- 7) ottenere copia dei tuoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
- 8) sapere se i dati sono trasferiti a un Paese terzo e con quali garanzie di protezione;
- 9) contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

7.A DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E ALL'OBLIO, RETTIFICA E PORTABILITÀ DEI DATI

Potrai sempre far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i tuoi dati ovvero chiederne il blocco ed opposti al loro trattamento

nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto. L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per esercitare i tuoi diritti scrivi via mail a privacy@allianzdirect.it oppure via posta a Allianz Direct. Servizio Privacy, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, ossia finché sussiste la finalità per la quale sono trattati e comunque per il periodo minimo necessario indicato nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria.

Verificheremo periodicamente se permane un tuo interesse a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Per fare un reclamo al Garante della Privacy, vai sul sito web www.garanteprivacy.it. e segui le modalità indicate.

Allianz Direct S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

Tel [+39 02/3045.9009](tel:+390230459009)

Fax: [+39 02.2835.2835](tel:+390228352835)

www.allianzdirect.it

C.F. e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007

Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz

Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.